TRIBUNALE

FORMULARIO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

RICORSI DIRETTI ([1])

[2026/997]

Ogni persona fisica o giuridica, sia essa rappresentata o meno da un avvocato, che intenda chiedere il gratuito patrocinio al fine di introdurre un ricorso diretto dinanzi al Tribunale o nell'ambito di una causa (ricorso diretto) di cui essa è parte, è invitata a prendere conoscenza delle informazioni di seguito riportate prima di compilare le varie sezioni del formulario. Un «Promemoria — Gratuito patrocinio» è altresì disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il presente formulario deve essere utilizzato ai fini della presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio anteriormente alla presentazione di un ricorso diretto o in pendenza di quest'ultimo.

Il presente formulario non riguarda, invece, le domande di ammissione al gratuito patrocinio presentate nell'ambito di una causa pregiudiziale. Per quanto riguarda tali domande, occorre fare riferimento alle disposizioni previste dagli articoli da 239 a 242 del regolamento di procedura e ai punti da 266 a 270 delle norme pratiche di esecuzione. Non esiste un formulario specifico relativo a tali domande.

1. Contesto giuridico

Le disposizioni relative al gratuito patrocinio concernenti i ricorsi diretti sono contenute nel regolamento di procedura del Tribunale (articoli da 146 a 150) e nelle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (punti da 15 a 17, 33, 49, 171, 172 e da 256 a 265) (in prosieguo: le «norme pratiche di esecuzione»).

Il regolamento di procedura del Tribunale e le norme pratiche di esecuzione sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea (http://curia.europa.eu), nell'ambito della sezione «Trattamento delle cause/Tribunale/Testi che disciplinano la procedura (Testi che disciplinano il procedimento)».

2. Regole di rappresentanza dinanzi al Tribunale

Il principio dell'**obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato** per quanto riguarda le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è sancito dall'articolo 19 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. In tal senso, ogni persona fisica o giuridica, per poter presentare un ricorso diretto dinanzi al Tribunale, deve essere rappresentata da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 51 del regolamento di procedura).

Qualora tale persona, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali, il regolamento di procedura prevede che essa abbia il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura). **A differenza del ricorso, che deve essere depositato da un avvocato che rappresenti la parte ricorrente, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata con o senza l'assistenza di un avvocato**.

3. Competenza del Tribunale e condizioni di ricevibilità

Il gratuito patrocinio non può essere accordato dal Tribunale qualora tale organo giurisdizionale sia manifestamente incompetente a conoscere dell'azione per la quale il patrocinio è richiesto (articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

([1]) L'espressione «ricorsi diretti» è definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di procedura, nel senso che essa designa «l'insieme dei ricorsi che possono essere proposti dinanzi al Tribunale, ad eccezione delle domande di pronuncia pregiudiziale».

In forza dei Trattati e del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, **il Tribunale è competente**, segnatamente, a statuire sui seguenti ricorsi diretti:

— sui ricorsi proposti da parte degli individui volti ad ottenere l'annullamento **di atti delle istituzioni, di organi e organismi dell'Unione europea**, a far dichiarare l'illegittimità dell'omissione di agire di questi ultimi o a ottenere il risarcimento di un danno sofferto, nonché sui ricorsi basati su una clausola compromissoria;

— sui ricorsi relativi ai diritti di proprietà intellettuale volti ad ottenere l'annullamento delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV);

— sui ricorsi tra le istituzioni dell'Unione europea e il loro personale concernenti i loro rapporti di lavoro nonché il regime di previdenza sociale.

Da ciò discende che una domanda di ammissione al gratuito patrocinio **sarà respinta per incompetenza del Tribunale** a statuire sul ricorso qualora essa sia presentata al fine di:

— contestare la legittimità di un **atto adottato da autorità nazionali** (siano esse amministrative o giudiziarie);

— contestare una **decisione adottata da un organo internazionale** che non rientra nel sistema istituzionale dell'Unione europea (ad esempio la Corte europea dei diritti dell'uomo).

Il gratuito patrocinio non può essere accordato qualora l'azione per la quale il patrocinio è richiesto appaia **manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto** (articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura).

4. Formulario obbligatorio di ammissione al gratuito patrocinio

Il formulario di ammissione al gratuito patrocinio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, è disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione, nell'ambito della sezione «Trattamento delle cause/Tribunale/Testi che disciplinano la procedura (Altre informazioni utili)».

È necessario utilizzare tale formulario per chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia anteriormente alla presentazione del ricorso sia in pendenza di quest'ultimo. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata nell'ambito di un ricorso diretto senza il formulario non sarà presa in considerazione (articolo 147 del regolamento di procedura e punto 256 delle norme pratiche di esecuzione).

Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dopo che il Tribunale abbia statuito sul ricorso cui la domanda fa riferimento non è presa in considerazione. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio al fine di proporre un'impugnazione avverso una decisione del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia dev'essere presentata dinanzi a quest'ultima.

5. Contenuto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio e documenti giustificativi

Il formulario di ammissione al gratuito patrocinio consente al Tribunale di disporre, conformemente all'articolo 147, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura, delle informazioni necessarie per decidere utilmente in ordine alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Si tratta:

— dei dati relativi alle **condizioni economiche** del richiedente

e,

— qualora il ricorso non sia stato ancora proposto, dei **dati relativi all'oggetto** del suddetto ricorso, ai fatti del caso di specie e alla relativa argomentazione (punto 259 delle norme pratiche di esecuzione).

a) *Condizioni economiche del richiedente*

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di **tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi** che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).

La capacità finanziaria del richiedente è valutata sulla base di elementi che provino il suo stato di indigenza:

— una persona fisica non può pertanto limitarsi a fornire al Tribunale indicazioni relative ai suoi redditi e alle indennità, di varia natura, che percepisce, ma deve altresì produrre, a titolo di esempio, dichiarazioni dei redditi, attestazioni relative alla retribuzione, attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o competente per l'indennità di disoccupazione, dichiarazioni bancarie o estratti conto, dati che consentano di valutare il suo patrimonio (valore dei beni mobili o immobili), nonché documenti relativi alle spese che deve sostenere (quali un contratto di locazione o di mutuo, una certificazione delle tasse scolastiche di figli a carico, una parcella o fatture);

— una persona giuridica non può limitarsi a invocare la propria incapacità contributiva, ma deve fornire informazioni sulla sua forma sociale, sulla circostanza che abbia o meno scopo di lucro, sulla capacità finanziaria del suo socio/dei suoi soci o azionisti e produrrà, a titolo di esempio, bilanci contabili o qualsiasi altro documento che attesti la sua situazione contabile, nonché ogni tipo di prova a sostegno di un'asserita situazione di fallimento, di amministrazione controllata, di cessazione di pagamenti o di liquidazione giudiziaria.

Dichiarazioni solenni redatte e firmate personalmente dal richiedente non sono sufficienti a fornire la prova dello stato di indigenza.

I dati indicati nel formulario in ordine alle condizioni economiche del richiedente e i documenti giustificativi depositati a sostegno di tali dati mirano a fornire un'immagine completa delle sue condizioni economiche.

Una domanda che non dimostri sufficientemente l'incapacità del richiedente di far fronte alle spese del giudizio sarà respinta.

b) *Oggetto del ricorso previsto*

Qualora la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia depositata prima della proposizione del ricorso cui si riferisce, il richiedente deve esporre sommariamente **l'oggetto del suddetto ricorso, i fatti del caso di specie e l'argomentazione** che intende far valere a sostegno del suo ricorso. Nel formulario di ammissione al gratuito patrocinio è prevista un'apposita sezione a tal fine.

Deve essere allegata una copia di ogni **documento giustificativo** pertinente per la valutazione della ricevibilità e della fondatezza del futuro ricorso. Si può trattare, ad esempio, della corrispondenza intercorsa con la futura parte convenuta o, in caso di ricorso di annullamento, della decisione di cui si contesta la legittimità.

Il formulario debitamente compilato e i documenti giustificativi in esso menzionati devono essere comprensibili di per sé.

c) *Integrazioni*

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio **non può essere completata con il successivo deposito di *addendum***. Tali *addendum* saranno rifiutati, qualora siano depositati senza essere stati richiesti dal Tribunale. È quindi essenziale riportare tutte le necessarie informazioni nel formulario e allegare copia di ogni documento atto a suffragare tali informazioni.

In casi eccezionali, possono essere tuttavia accettati in un momento successivo documenti giustificativi diretti a provare l'indigenza del richiedente, qualora ne sia adeguatamente motivata la tardiva produzione (punto 264 delle norme pratiche di esecuzione).

6. **Deposito della domanda**

a) *Da parte del richiedente stesso*

Il richiedente il gratuito patrocinio non rappresentato da un avvocato deve trasmettere o depositare la versione cartacea del formulario debitamente compilato e firmato, nonché i documenti giustificativi in esso menzionati, presso la cancelleria del Tribunale, il cui indirizzo è il seguente:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
LUSSEMBURGO

Il formulario deve essere **munito della firma autografa del richiedente** (articolo 147, paragrafo 6, del regolamento di procedura e punto 257 delle norme pratiche di esecuzione). Il formulario non munito di firma autografa non sarà oggetto di trattamento.

b) *Da parte dell'avvocato del richiedente*

Qualora il richiedente il gratuito patrocinio sia rappresentato da un avvocato al momento del deposito del formulario di ammissione al gratuito patrocinio, quest'ultimo deve depositare il formulario mediante l'applicazione e-Curia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle «Condizioni di utilizzo dell'applicazione e-Curia» (punto 258 delle norme pratiche di esecuzione).

7. **Sospensione e ripresa del termine di ricorso**

La presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sospende, a favore di chi l'ha proposta, il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notifica dell'ordinanza che decide su tale domanda oppure, qualora in tale ordinanza non sia designato un avvocato per rappresentare il richiedente il gratuito patrocinio, sino alla data di notifica dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente (articolo 147, paragrafo 7, del regolamento di procedura).

Pertanto, il termine di ricorso è sospeso durante il periodo di esame della domanda di ammissione al gratuito patrocinio da parte del Tribunale.

Dopo la notifica dell'ordinanza che statuisce sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio o, qualora tale ordinanza non abbia designato un avvocato per rappresentare il richiedente il gratuito patrocinio, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare tale richiedente, **il termine di ricorso residuo per depositare l'atto di ricorso può essere estremamente breve**. Si raccomanda pertanto al beneficiario del gratuito patrocinio, debitamente rappresentato da un avvocato, di **prestare specifica attenzione al rispetto del termine legale** (punto 265 delle norme pratiche di esecuzione).

8. **Precisazione aggiuntiva**

Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti. Si consiglia pertanto di fornire tali documenti in fotocopia.

Se il richiedente reitera la sua domanda senza che la nuova domanda sia fondata su elementi nuovi, la domanda non è registrata e il richiedente ne è informato (punto 263 delle norme pratiche di esecuzione).

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

RICHIEDENTE IL GRATUITO PATROCINIO

PERSONA FISICA

Signora Signor

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Codice postale: Comune:

Paese:

Telefono (facoltativo):

Indirizzo di posta elettronica (facoltativo):

Professione o situazione attuale:

PERSONA GIURIDICA ([1])

Denominazione sociale:

Forma giuridica:

Ente con scopo di lucro: ☐Sì ☐No

Indirizzo:

Codice postale: Comune:

Paese:

Telefono (facoltativo):

Indirizzo di posta elettronica (facoltativo):

([1]) Si prega di allegare alla presente domanda una prova recente dell'esistenza giuridica del richiedente (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).

PARTE CONTRO LA QUALE SI INTENDE PRESENTARE RICORSO ([2])

Si richiama nuovamente l'attenzione del richiedente sul fatto che il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi che contrappongono persone fisiche o giuridiche a un'istituzione, a un organo o a un organismo dell'Unione. Esso non può esaminare la legittimità delle decisioni adottate da:

— organi internazionali che non rientrano nel sistema istituzionale dell'Unione europea, come la Corte europea dei diritti dell'uomo,

— autorità nazionali di uno Stato membro,

— organi giurisdizionali nazionali.

Precisare la parte/le parti contro cui si intende presentare ricorso:

CONVENUTO(I)	INDIRIZZO
……	
……	

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, si prega di completare questo elenco su un foglio bianco da allegare alla domanda.

([2]) Qualora il ricorso e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio siano presentati contemporaneamente o qualora la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia presentata dopo il deposito del ricorso, non è necessario compilare la sezione «Parte contro la quale si intende presentare ricorso».

OGGETTO DEL RICORSO ([3])

Se la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente espone sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. La domanda è accompagnata dai relativi documenti giustificativi (articolo 147, paragrafo 4, del regolamento di procedura).

Si prega di descrivere l'oggetto del ricorso che si intende presentare, i fatti del caso di specie e l'argomentazione a sostegno del ricorso (l'esposizione dell'oggetto può essere completata utilizzando fogli aggiuntivi):

Ogni documento giustificativo pertinente al fine di valutare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso previsto deve essere allegato al presente formulario e riportato nell'elenco dei documenti giustificativi.

Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti. Si raccomanda pertanto di depositare tali documenti in fotocopia.

([3]) Qualora il ricorso e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio siano presentati contemporaneamente o qualora la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia presentata dopo il deposito del ricorso, non è necessario compilare la sezione «Oggetto del ricorso».

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RICHIEDENTE

PERSONA FISICA

RISORSE

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).

		Risorse del richiedente	Risorse del/della coniuge, partner o convivente del richiedente	Risorse di un'altra persona abitualmente convivente (figlio o altra persona a carico). Precisare:
a.	**Nessun reddito**	(*)		
b.	**Retribuzioni, stipendi netti imponibili** (figuranti sulla busta paga)			
c.	**Redditi da lavoro autonomo** (redditi agricoli, industriali o commerciali o non commerciali)			
d.	**Assegni sociali/familiari**			
e.	**Indennità di disoccupazione**			
f.	**Indennità giornaliere** (malattia, maternità, malattia professionale, infortunio sul lavoro)			
g.	**Pensioni, rendite e indennità di prepensionamento**			
h.	**Assegni alimentari** (importo effettivamente versato)			
i.	**Altre risorse** (ad es.: canoni locativi percepiti, redditi da capitali, redditi da valori mobiliari ecc.)			

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, si prega di completare questo elenco su un foglio bianco da allegare alla domanda.
(*) Se barra questa casella, il richiedente deve spiegare come provvede al proprio sostentamento.

Si prega di indicare la natura e il valore dei beni mobiliari (azioni, obbligazioni, capitali ecc.) nonché l'indirizzo e il valore dei beni immobili (casa, terreno ecc.), anche non produttivi di reddito, di cui si disponga:

ONERI

Si prega di indicare i figli e altre persone a carico del richiedente o con lui abitualmente conviventi:

Cognome(i) e nome(i)	Vincolo di parentela (es: figlio, nipote, madre)	Data di nascita (gg / mm / aaaa)
……	……	… /… /……
……	……	… /… /……
……	……	… /… /……
……	……	… /… /……

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, si prega di completare questo elenco su un foglio bianco da allegare alla domanda.

Si prega di indicare gli assegni alimentari che il richiedente versa a terzi:

Qualora il richiedente lo desideri, può fornire informazioni integrative sulla sua situazione, per quanto riguarda le sue risorse o gli oneri sostenuti:

Le informazioni sopra riportate devono essere corroborate da documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).

L'elenco dei documenti giustificativi, ivi compreso, se del caso, un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche, deve essere allegato al presente formulario.

Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti. Si raccomanda pertanto di depositare tali documenti in fotocopia.

PERSONA GIURIDICA

Qualora il gratuito patrocinio sia chiesto da una persona giuridica, si prega di allegare alla presente domanda una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale) (articolo 147, paragrafo 5, letto in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento di procedura).

Si prega di descrivere le condizioni economiche del richiedente nonché, ove occorra, del suo socio/dei suoi soci o azionisti:

Le informazioni sopra riportate devono essere corroborate da documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente e, all'occorrenza, del suo socio/dei suoi soci o azionisti (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).

L'elenco dei documenti giustificativi, ivi compreso, se del caso, un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche, deve essere allegato al presente formulario.

Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti. Si raccomanda pertanto di depositare tali documenti in fotocopia.

EVENTUALE PROPOSTA DI UN AVVOCATO

Qualora il richiedente abbia scelto un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE, sono necessarie le seguenti informazioni:

Avvocato: ……

Indirizzo: ……

Codice postale: …… Comune: ……

Paese: ……

Telefono: ……

Indirizzo di posta elettronica (facoltativo): ……

DICHIARAZIONE SULL'ONORE

Il/La sottoscritto(a) dichiara sull'onore che le informazioni fornite nella presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio sono esatte:

Data: …/…/… Firma del richiedente o dell'avvocato che rappresenta il richiedente:

ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Se il ricorso non è stato ancora proposto, documento/i giustificativo/i pertinente/i per valutare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso previsto:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—